

**GUIDA PER IL CONFERIMENTO DEI PRESTITI BANCARI  
A GARANZIA DELLE OPERAZIONI DI  
FINANZIAMENTO DELL'EUROSISTEMA  
(GUIDA PRESTITI)**

**(applicabile dal 16 giugno 2025)**

**Versione 2025.1 approvata il 6 aprile 2025**



## Sommario

INTRODUZIONE .....	4
SEZIONE I - ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DI PRESTITI .....	5
I.1 Trasmissione della documentazione.....	5
I.2 Test tecnici di collegamento.....	5
I.3 Costituzione in garanzia di prestiti di terzi.....	6
I.4 Scelta delle fonti di valutazione del merito di credito di debitori e/o garanti .....	6
SEZIONE II – IL SISTEMA DEI CONTROLLI SUI PRESTITI .....	10
II.1 Controlli sui prestiti.....	10
II.2 Controlli sui sistemi IRB .....	11

## INTRODUZIONE

La presente Guida descrive gli adempimenti preliminari previsti per autorizzare le controparti al conferimento in garanzia dei prestiti bancari (Sezione I) e il relativo sistema dei controlli (Sezione II). Le modalità di movimentazione dei prestiti singoli – idonei sia in base alle regole ordinarie delle garanzie sia in base allo schema temporaneo della Banca d'Italia relativo ai prestiti bancari aggiuntivi (c.d. schema ACC) – sono disciplinate nel *Contratto di partecipazione alla piattaforma Eurosystem Collateral Management System* (ECMS) (di seguito “Contratto ECMS”) e descritte nel documento *Guida per gli operatori relativa alla piattaforma ECMS* (di seguito “Guida ECMS”); le modalità di movimentazione dei portafogli di prestiti – stanziabili sulla base dello schema ACC – sono invece descritte nel documento *Guida per la movimentazione di portafogli di prestiti aggiuntivi a garanzia delle operazioni di finanziamento dell'Eurosistema* (di seguito “Guida Portafogli”).

Dove non diversamente specificato, i termini utilizzati nella presente Guida sono definiti nelle *Condizioni generali relative alle garanzie per operazioni di finanziamento* (di seguito “Condizioni generali”).

## SEZIONE I - ADEMPIMENTI PRELIMINARI PER LA COSTITUZIONE E L'UTILIZZO DI PRESTITI

### I.1 Trasmissione della documentazione

Le controparti che intendono conferire in garanzia prestiti idonei devono aver sottoscritto le Condizioni generali e il Contratto ECMS. Inoltre, devono trasmettere alla Filiale territorialmente competente della Banca d'Italia (Filiale competente):

- a) il modulo per la selezione della/e fonte/i da utilizzare per la valutazione della qualità creditizia dei debitori/garanti in assenza di un rating completo ICAS (c.d. valutazione ICAS-Full), debitamente compilato (**Allegato 1 - Modulo per la selezione delle fonti di valutazione del merito di credito**);
- b) una dichiarazione sulle procedure interne che intendono utilizzare per la segnalazione delle caratteristiche dei prestiti da conferire in garanzia<sup>1</sup>. Tali procedure dovranno assicurare che il contenuto delle segnalazioni sui prestiti sia corretto e aggiornato.

La Filiale competente verifica la completezza e la correttezza della documentazione ricevuta e, in caso negativo, contatta la controparte per le opportune integrazioni e rettifiche. In caso di esito positivo trasmette la documentazione al Servizio OPM - Divisione Analisi e gestione del collateral (di seguito Divisione AGC).

### I.2 Test tecnici di collegamento

Dopo aver svolto gli adempimenti descritti nel punto precedente, le controparti devono fare richiesta alla Banca d'Italia di effettuazione dei test tecnici di collegamento con la piattaforma ECMS per la movimentazione di prestiti singoli (cfr. Guida ECMS) e/o con il Portale ABACO per la gestione dei portafogli di prestiti aggiuntivi, come indicato nella Guida Portafogli. La richiesta, da indirizzare alla Divisione AGC alla casella di posta elettronica [bi.collateral@bancaditalia.it](mailto:bi.collateral@bancaditalia.it), dovrà indicare il nominativo di riferimento, le informazioni di contatto (email, telefono) e la data a partire dalla quale la controparte è disponibile ad effettuare le prove tecniche di collegamento.

---

<sup>1</sup> In caso di variazioni delle procedure interne oggetto di precedente comunicazione, la controparte deve trasmettere alla Filiale competente una nuova dichiarazione che descriva le modifiche intercorse e le nuove procedure adottate.

In caso di esito positivo dei test tecnici, la Divisione AGC informa la Filiale competente e il Servizio Sistema dei Pagamenti – Divisione Sistemi di gestione del collateral. La Divisione AGC, informata dalla Filiale del completamento dell'iter, iscrive la controparte nelle anagrafi ECMS.

### **I.3 Costituzione in garanzia di prestiti di terzi**

Una controparte abilitata a conferire prestiti in garanzia può valersi anche di prestiti erogati da terzi, come disciplinato nelle Condizioni generali, che abbiano stipulato con la controparte un contratto conforme al fac-simile di cui all'**Allegato 2 – Facsimile contratto tra controparte e terzo datore**.

La controparte comunica alla Filiale competente la denominazione dei terzi trasmettendo una dichiarazione conforme a quella riportata **nell'Allegato 3 - Comunicazione delle generalità del terzo datore**. La controparte trasmette altresì alla Filiale competente:

- a) copia dei contratti stipulati con i terzi (cfr. **Allegato 2 - Facsimile contratto tra controparte e terzo datore**);
- b) una dichiarazione sulle procedure interne aggiornata per descrivere le attività connesse all'utilizzo dei prestiti dei terzi.

Inoltre, nel caso in cui la controparte intenda conferire a garanzia prestiti erogati da terzi effettuando le relative segnalazioni per loro conto, ma a suo favore, deve anche trasmettere alla Filiale competente copia del mandato di rappresentanza in conformità all'**Allegato 4 – Mandato con rappresentanza per segnalazioni prestiti di terzi**.

La Filiale competente per la controparte informa quest'ultima dell'accettazione della richiesta in merito all'utilizzo di prestiti di terzi costituiti in garanzia per suo conto.

### **I.4 Scelta delle fonti di valutazione del merito di credito di debitori e/o garanti**

I sistemi di valutazione del merito di credito gestiti dalle banche centrali nazionali (ICAS) sono utilizzati come fonte primaria per la valutazione dei prestiti conferiti singolarmente in base alle regole ordinarie o in base allo schema ACC e per la valutazione dei prestiti aggiuntivi conferiti in un portafoglio, laddove sia disponibile una valutazione completa del merito di credito, ossia una valutazione che beneficia dell'analisi quali-quantitativa svolta dagli analisti finanziari (c.d. rating completo ICAS). Esclusivamente in assenza di un rating completo ICAS, per la valutazione del merito di credito dei debitori e/o garanti dei

prestiti viene utilizzata la c.d. fonte secondaria oppure la c.d. fonte addizionale scelta dalla controparte tra quelle autorizzate nell'ECAF e tra quelle accettate dalla Banca d'Italia nell'ambito delle misure temporanee di espansione delle garanzie.

Al fine di comunicare la scelta della fonte secondaria e delle eventuali fonti addizionali, nell'ambito degli adempimenti preliminari al conferimento in garanzia dei prestiti, le controparti presentano alla Filiale competente il modulo di cui all'**Allegato 1 – Modulo per la selezione delle fonti di valutazione del merito di credito**, firmato dal legale rappresentante.

Relativamente alla scelta delle fonti di valutazione, si fa presente che:

- il modulo di cui sopra deve essere compilato anche per modificare le fonti scelte in precedenza;
- le fonti scelte dalla controparte hanno effetto anche per la valutazione del merito di credito di debitori e garanti dei prestiti dei terzi costituiti in garanzia a favore della controparte;
- nel caso in cui la controparte scelga il proprio sistema IRB quale fonte secondaria o addizionale, dovrà inviare apposita istanza autorizzativa via PEC al Servizio Gestione rischi finanziari (GER) all'indirizzo [ger\\_crai@pec.bancaditalia.it](mailto:ger_crai@pec.bancaditalia.it) con allegata la seguente documentazione aggiuntiva:
  - a) copia della decisione dell'Autorità di vigilanza bancaria competente dell'UE, che autorizza la controparte all'utilizzo del sistema IRB, insieme alle condizioni specifiche per tale utilizzo;
  - b) copia di una valutazione aggiornata del sistema IRB effettuata dall'Autorità di vigilanza, che tenga conto delle informazioni disponibili con riferimento a tutte le questioni rilevanti per l'uso del sistema IRB ai fini della valutazione delle garanzie e a quelle relative ai dati utilizzati ai fini del processo di monitoraggio della performance dell'ECAF;
  - c) informazioni sulle modifiche al sistema IRB raccomandate o richieste dall'Autorità di Vigilanza, con l'indicazione della data entro la quale esse devono essere realizzate;
  - d) informazioni sull'approccio seguito per l'assegnazione delle probabilità di default (PD) ai debitori, dati sulle classi di rating e le associate PD a un anno utilizzate ai fini della determinazione delle classi di rating idonee. La PD

segnalata dal sistema IRB della controparte ai fini ECAF è la probabilità di default «finale» utilizzata per il calcolo dei requisiti patrimoniali minimi a fronte del rischio di credito, comprensiva di eventuali livelli minimi o maggiorazioni regolamentari, aggiustamenti appropriati, margini di cautela, sovrascritture (*overrides*) e mappatura alla scala di rating;

- e) copia della versione più recente dell'informazione che la controparte pubblica in ottemperanza ai requisiti di disciplina di mercato previsti dal terzo Pilastro dello schema di regolamentazione di riferimento di Basilea III, alla Direttiva 2013/36/EU e al Regolamento (EU) N 575/2013, ovvero indicazione dell'indirizzo internet dove è disponibile tale informativa;
- f) denominazione e indirizzo delle Autorità di vigilanza bancaria competente e della società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio;
- g) informazioni sui tassi di default osservati con riferimento al proprio sistema IRB nei cinque anni precedenti la richiesta di utilizzo ai fini ECAF. Qualora l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza all'utilizzo del sistema IRB ai fini di regolamentazione prudenziale sia intervenuta durante tali 5 anni, le informazioni devono partire dalla data di tale ultima autorizzazione. Tali informazioni devono essere fornite secondo le modalità descritte al paragrafo II.2 - Controlli sui sistemi IRB - con riferimento al monitoraggio annuale della performance.

La documentazione di cui ai punti a), b) e c) può non essere presentata se l'Autorità di Vigilanza bancaria competente è la Banca d'Italia. Il Servizio GER informa l'Autorità di vigilanza bancaria competente (la Vigilanza, se è competente la Banca d'Italia) e, se pertinente, la società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio della controparte dell'intenzione di quest'ultima di utilizzare il proprio sistema IRB ai fini ECAF. Tali previsioni si applicano a tutte le controparti appartenenti al medesimo gruppo bancario che intendono utilizzare un sistema IRB, indipendentemente dal loro status (capogruppo, controllata, filiale) e a prescindere dal fatto che l'approvazione del sistema IRB sia stata autorizzata dalla Vigilanza della Banca d'Italia, dalla BCE o dall'Autorità di Vigilanza competente del paese di appartenenza della capogruppo.

Nel caso in cui manchi parte dell'informazione richiesta, il Servizio GER contatta la controparte affinché la documentazione sia opportunamente integrata. Se l'istruttoria si conclude positivamente, la Banca d'Italia comunica alla controparte l'accettazione

dell'istanza indicando la data di inizio e le eventuali restrizioni per l'utilizzo della nuova fonte.

Per la valutazione del merito di credito dei prestiti, quando il relativo debitore o garante è un **ente del settore pubblico (di seguito ESP)**, si applicano le regole previste dall'Indirizzo sulle Caratteristiche generali.

## SEZIONE II – IL SISTEMA DEI CONTROLLI SUI PRESTITI

### II.1 Controlli sui prestiti

In conformità alle disposizioni stabilite dall'Eurosistema, la Banca d'Italia:

a) richiede alla controparte, prima di autorizzare la costituzione in garanzia di prestiti, una dichiarazione sulle procedure interne che intende utilizzare per la segnalazione delle caratteristiche dei prestiti da conferire in garanzia (cfr. paragrafo I.1 lettera b). Successivamente, di norma entro un anno dal primo conferimento di prestiti, su richiesta della Banca d'Italia ed entro i termini da quest'ultima indicati, la controparte fa svolgere a una società di revisione esterna, individuata a propria cura e spese, una verifica in loco per accertare se le procedure e i sistemi usati da essa stessa o dagli eventuali terzi costituenti per la gestione e la trasmissione delle informazioni sui prestiti sono idonei ad assicurare segnalazioni esatte e tempestive (articolo 19 comma 2 delle Condizioni generali). Sempre su richiesta della Banca d'Italia, tale verifica sarà ripetuta dalle società di revisione esterna decorsi cinque anni dallo svolgimento della precedente. Inoltre, potrà essere richiesto di effettuarla nuovamente in caso di cambiamenti significativi apportati ai suddetti procedure e sistemi.

Al momento della richiesta, la Banca d'Italia trasmette alla controparte un documento contenente le indicazioni metodologiche per lo svolgimento della verifica, per il successivo inoltro alla società di revisione. La controparte garantisce che la verifica sarà condotta dalla società di revisione nel pieno rispetto delle indicazioni ricevute. La Banca d'Italia si riserva comunque la facoltà di svolgere direttamente le verifiche sull'adeguatezza delle procedure e dei sistemi di gestione dei prestiti.

- b) verifica l'esistenza e le caratteristiche dei prestiti costituiti a garanzia sulla base di:
1. una dichiarazione della controparte da effettuarsi su base trimestrale (ai sensi dell'art. 20 delle Condizioni generali);
  2. controlli di coerenza con i dati della Centrale dei Rischi, di AnaCredit e di altre fonti informative riconosciute dall'Eurosistema (ai sensi dell'art. 21 delle Condizioni generali);
  3. controlli campionari di natura documentale (ai sensi dell'art. 22 delle Condizioni generali).

Con riferimento alla **dichiarazione trimestrale di cui alla lettera b) punto 1**, la controparte invia (entro l'ultima giornata operativa del mese successivo al trimestre di

riferimento), alla Filiale competente della Banca d'Italia e alla Divisione AGC una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante (cfr. facsimile riportato nell'**Allegato 5 – Facsimile dichiarazione trimestrale sui prestiti**) con la quale attesta e conferma: i) l'esistenza di tutti i prestiti conferiti a garanzia nel corso del trimestre di riferimento; ii) la loro rispondenza ai criteri di idoneità previsti dall'Eurosistema; iii) la non contemporanea costituzione in garanzia a favore di soggetti terzi; iv) l'impegno a non utilizzarli come garanzia a favore di eventuali soggetti terzi; v) l'impegno a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione o rettifica dei dati relativi ai prestiti costituiti in garanzia, nei tempi contrattualmente previsti.

## II.2 Controlli sui sistemi IRB

La controparte autorizzata all'utilizzo del proprio sistema IRB quale fonte secondaria o addizionale ai fini ECAF:

- a) viene sottoposta al monitoraggio annuale della performance del sistema IRB descritto nell'Indirizzo sulle Caratteristiche generali o in altri atti normativi della BCE (informazione statistica). A tal fine la controparte deve fornire al Servizio GER – Divisione Controllo dei rischi finanziari sulle attività istituzionali - informazioni di dettaglio<sup>2</sup> sull'insieme dei singoli debitori valutati dal sistema IRB che, ad una certa data indicata dalla Banca d'Italia, rientrano nelle soglie di idoneità stabilite dall'Eurosistema (c.d. *static pool*). Successivamente, con cadenza annuale, la controparte deve comunicare:
  - i) informazioni sui default (sulla base della definizione del quadro di riferimento di Basilea II e della CRD) registrati nel corso dei dodici mesi per i debitori compresi nello *static pool* all'inizio dell'anno; ii) la composizione aggiornata dello *static pool*.
- b) è tenuta a comunicare annualmente, o a seguito di specifica richiesta, le informazioni di cui ai punti b), c), d), e) ed f) del paragrafo I.4 Scelta delle fonti di valutazione del merito di credito di debitori e/o garanti (informazione

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, le informazioni di dettaglio da fornire possono riguardare, tra l'altro, il nome del debitore, il paese di residenza, la probabilità di default, il modello utilizzato per la valutazione.

non statistica). La controparte è altresì tenuta a comunicare ogni fatto o circostanza che potrebbe influenzare l'utilizzo del sistema ai fini ECAF.

Le informazioni di cui ai precedenti punti a) e b) devono essere fornite dalla controparte unitamente a una lettera firmata dal legale rappresentante, nei tempi e secondo le indicazioni concordate con il Servizio GER. La Banca d'Italia si riserva il diritto di richiedere eventuali informazioni addizionali ritenute necessarie per il monitoraggio della performance.

Sulla base delle informazioni prodotte dalla controparte ai sensi del presente paragrafo il Servizio GER valuta, congiuntamente con l'Eurosistema, la performance del sistema IRB. In caso di differenze significative tra i tassi di default osservati sullo *static pool* e le soglie di idoneità, l'Eurosistema può prevedere particolari condizioni per l'utilizzo del sistema IRB ai fini ECAF, che possono risultare in una correzione delle soglie di merito di credito accettabili. L'utilizzo del sistema IRB a fini ECAF può anche essere sospeso o escluso nei casi di performance insoddisfacente per più anni o per violazioni delle regole dell'ECAF. La controparte e l'Autorità di vigilanza competente sono coinvolte nel processo al fine di fornire le proprie osservazioni e valutazioni. La controparte viene informata dell'esito finale del processo di valutazione dal Servizio GER.

Il Servizio GER effettua controlli, anche in loco, mirati ad accertare la completezza e la correttezza delle informazioni ricevute nell'ambito dell'esercizio annuale di monitoraggio della performance. Gli accertamenti hanno anche lo scopo di verificare che la controparte disponga di sistemi informativi e di processi amministrativi e organizzativi adeguati a rilevare correttamente le informazioni relative allo *static pool* e a monitorarne le successive variazioni. Le informazioni di maggior rilievo nonché le irregolarità emerse sono comunicate all'Eurosistema e, quando ritenuto rilevante, anche all'Autorità di vigilanza competente e alla società di revisione esterna incaricata della certificazione del bilancio.